



*Presidenza*

*U.O. Risk Management Assicurazioni e Trasparenza*

Schema di contratto/Capitolato Tecnico

**LOTTO X  
CYBER RISK**

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del : 31.12.2025

Alle ore 24.00 del : 31.12.2028

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati il 31.12 di ogni anno

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| Edizione 1 | Allegati: n. 0 | Presidenza<br>U.O. Risk Management Assicurazioni e<br>Trasparenza<br><br>(Il Rup)<br><i>Fiziana Tullio</i> |
|------------|----------------|--|

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

## SOMMARIO

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>SEZIONE 1</b> | <b>DEFINIZIONI e descrizione attività</b>   |
| Art. 1.1         | Definizioni   |
| Art. 1.2         | Descrizione dell'attività   |
| <b>SEZIONE 2</b> | <b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>  |
| Art. 2.1         | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio   |
| Art. 2.2         | Assicurazione presso diversi assicuratori   |
| Art. 2.3         | Durata del contratto  |
| Art. 2.4         | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia  |
| Art. 2.5         | Facoltà di recesso  |
| Art. 2.6         | Modifiche dell'assicurazione  |
| Art. 2.7         | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società   |
| Art. 2.8         | Oneri fiscali   |
| Art. 2.9         | Foro competente   |
| Art. 2.10        | Interpretazione del contratto   |
| Art. 2.11        | Regolazione del premio  |
| Art. 2.12        | Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio  |
| Art. 2.13        | Coassicurazione e Delega  |
| Art. 2.14        | Clausola broker   |
| Art. 2.15        | Validità territoriale   |
| Art. 2.16        | Tracciabilità dei flussi finanziari   |
| Art. 2.17        | Rinvio alle norme di legge  |
| Art. 2.18        | Trattamento dei dati personali  |
| Art. 2.19        | Revisione del prezzo  |
| Art. 2.20        | Sanction Limitation and Exclusion Clause - Clausola di limitazione ed esclusione di attività soggette a Sanzioni              |
| <b>SEZIONE 3</b> | <b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (RCT)</b>  |
| Art. 3.1         | Disciplina della responsabilità   |
| Art. 3.2         | Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (RCT)  |
| Art. 3.3         | Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria  |
| Art. 3.4         | Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")                                  |
| Art. 3.5         | Validità temporale delle Copertura Danni diretti ("loss occurrence")  |
| Art. 3.6         | Soggetti non considerati Terzi  |
| Art. 3.7         | Franchigia  |
| Art. 3.8         | Esclusioni  |
| Art. 3.9         | Estensioni di garanzia  |
| Art. 3.10        | Circostanze   |
| Art. 3.11        | Periodo di osservazione   |
| Art. 3.12        | Periodo di ultrattività per cessazione del contratto  |
| Art. 3.13        | Vulnerabilità note – sottolimiti per inosservanza dell'obbligo di mitigazione   |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI</b>  |
| Art. 4.1         | Obblighi in caso di sinistro  |
| Art. 4.2         | Obblighi in caso di evento Ransomware   |
| Art. 4.3         | Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa  |
| Art. 4.4         | Gestione delle vertenze e costi di difesa   |
| Art. 4.5         | Determinazione della perdita liquidabile  |
| Art. 4.6         | Sinistri in Serie   |
| Art. 4.7         | Pagamento dell'indennizzo   |
| Art. 4.8         | Surrogazione  |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO GESTIONE SINISTRI – CALCOLO DEL PREMIO – DISPOSIZIONI FINALI</b> |
| Art. 5.1         | Massimale assicurato e Retroattività  |
| Art. 5.2         | Scoperti/franchigie e limiti di risarcimento  |
| Art. 5.3         | Disposizione finale   |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| Cotral S.p.A. | CYBER RISK | Presidenza<br>U.O. Risk Management<br>Assicurazioni e<br>Trasparenza |
|---------------|------------|--|

## SEZIONE 1 – Definizioni e Descrizione Attività

### Art.1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

|   |   |
|---|---|
| <b>Assicurato:</b>  | l'ente Contrente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto, incluse le Società controllate   |
| <b>Assicurazione</b>  | Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.   |
| <b>Atto Dannoso (Responsabilità civile verso terzi)</b>     | Qualsiasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• violazione dei dati; violazione della:</li> <li>• sicurezza;</li> <li>• inosservanza della legge sulla notifica della violazione;</li> <li>• violazione da parte dell'Assicurato della privacy policy dalla quale derivi la violazione della legge sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'Assicurato di dati personali;</li> <li>• comportamento dell'Assicurato da cui consegua una responsabilità media o una responsabilità per costi, oneri e sanzioni PCI.</li> </ul>   |
| <b>Broker:</b>  | L'ATI MAG SpA/AON SpA quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.  |
| <b>Circostanza</b>  | Qualsiasi atto o fatto di cui un Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo a una perdita, a un incidente o ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti.   |
| <b>Claims Made</b>  | La formula assicurativa tramite cui la Compagnia è obbligata all'indennizzo solo per i danni relativi a richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di assicurazione (compreso l'eventuale periodo di osservazione ed, eventuale, periodo di ultrattività) e per i quali la denuncia sia inoltrata alla Compagnia sempre durante il medesimo periodo.  |
| <b>Codice malevolo</b>                                      | Qualsiasi hardware, firmware, software, codice o script (a titolo indicativo Virus, trojan horse, worm o ogni altro programma simile) progettati appositamente per disturbare o danneggiare le operazioni svolte da un computer.  |
| <b>Compagnia/Società:</b>                                   | L'impresa assicuratrice;  |
| <b>Contraente:</b>  | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;  |
| <b>Cose</b>   | Gli oggetti materiali e gli animali.  |
| <b>Costi di difesa</b>                                      | Le spese, i diritti e gli onorari legali, calcolati ai minimi della tariffa professionale applicabile, ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o sostenuti dalla Compagnia per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni, procedimenti giudiziari relativi a una richiesta di risarcimento.<br>Tale definizione non comprende i salari, le spese di gestione o altri importi, addebitati o sostenuti direttamente dall'Assicurato, per l'assistenza o la collaborazione fornita alla Compagnia ai fini della difesa e dell'esame di una richiesta di risarcimento o di una circostanza o le spese per ottemperare a provvedimenti amministrativi, transazioni o decisioni giudiziali.  |
| <b>Costi, oneri e sanzioni PCI (Payment Card Industry):</b> | I pagamenti che l'Assicurato è contrattualmente obbligato a effettuare ai sensi del Merchant Services Agreement a seguito di una violazione dei dati a favore di un emittente di carte di credito, debito e prepagate o di una banca a causa della mancata conformità dell'Assicurato agli standard di sicurezza applicabili.   |
| <b>Costi per recupero crediti</b>                           | I costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per riacquisire l'accesso ai dati o ripristinare i medesimi, oppure - qualora tali dati non possano essere ragionevolmente resi accessibili, ripristinati, riuniti o raccolti - i costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per raggiungere tale determinazione.<br>Tale definizione non include: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il valore monetario di profitti, le royalties o la perdita di quote di mercato relative a un dato, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, segreti commerciali o altre informazioni di proprietà o qualsiasi altro importo relativo al valore monetario del dato;</li> <li>b) i costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;</li> <li>c) le perdite derivanti da qualunque responsabilità od obbligazione nei confronti di terzi;</li> <li>d) la perdita da estorsione cyber.</li> </ol> |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| Cotral S.p.A. | CYBER RISK | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|---------------|------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Crisis manager</b>                              | Il soggetto che, in caso di sinistro, fornisce all'Assicurato i servizi di consulenza e assistenza per la valutazione degli impatti reputazionali.   |
| <b>Danno</b>                                       | Qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro subito da terzi.  |
| <b>Data breach manager</b>                         | Il soggetto individuato dalla Compagnia che, in caso di sinistro, fornisce all'Assicurato i servizi di consulenza e assistenza legale per la valutazione dell'impatto privacy.   |
| <b>Data di continuità</b>                          | La data a partire dalla quale si considera in copertura un atto dannoso o un incidente che potrebbe dare luogo a un sinistro.<br>In caso di rinnovo dell'assicurazione la data di continuità, salvo diversa pattuizione fra le parti, rimane quella indicata in polizza.   |
| <b>Dati</b>  | Informazioni, fatti, idee, concetti, codici (organizzati in strutture logiche o meno) software, che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un sistema informatico e che siano soggetti regolarmente a procedure di back-up.  |
| <b>Dati personali</b>                              | I. Le informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della legge sulla privacy; e<br>II. Il numero della patente di guida o di altro documento personale; il codice fiscale (il numero di previdenza sociale); i recapiti telefonici non pubblicati; i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN; quando tali informazioni consentano di identificare o contattare una persona fisica o consentano l'accesso ai suoi dati bancari o finanziari o a informazioni sanitarie con esclusione delle informazioni lecitamente disponibili al pubblico;<br>III. Dati particolari (ex sensibili) come disciplinati dall'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation") e successive modifiche e integrazioni. |
| <b>Denaro</b>                                      | Mezzo di scambio in uso corrente, autorizzato o adottato da un qualsiasi governo per la propria valuta.  |
| <b>Denial of service Attack</b>                    | Attacco con il quale l'autore dello stesso intenda saturare la banda di comunicazione del sistema informatico rendendo impossibile l'accesso ai contenuti da parte degli utenti.   |
| <b>Difetto di sistema</b>                          | Qualsiasi inoperatività dei sistemi informatici dell'Assicurato causata da fattore umano che non sia intenzionale o pianificata. <b>Tale definizione non include le interruzioni dei sistemi informatici derivanti da violazioni della sicurezza.</b>  |
| <b>Difetto di sistema del fornitore di servizi</b> | Qualsiasi inoperatività dei sistemi informatici del fornitore di servizi causata da fattore umano che non sia intenzionale o pianificata. <b>Tale definizione non include le interruzioni dei sistemi informatici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• derivanti da violazioni della sicurezza del fornitore di servizi;</li> <li>• non gestiti dal fornitore di servizi.</li> </ul>  |
| <b>Divulgazione non autorizzata</b>                | La divulgazione a terzi (compresa – a titolo indicativo – quella derivante da phishing, smishing o vishing) o l'accesso a dati personali o informazioni di terzi, senza autorizzazione dell'Assicurato e senza la conoscenza o il consenso o l'acquiescenza da parte di soggetti facenti parte del vertice aziendale.  |
| <b>Documenti</b>                                   | Tutti i documenti di qualsiasi natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, a esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.   |
| <b>Evento ransomware</b>                           | Qualsiasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzo di un software non autorizzato o di un codice malevolo per criptare dati elettronici o interrompere le operazioni del sistema informatico dell'Assicurato; o</li> <li>• minaccia credibile da parte di un terzo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzare un software non autorizzato o un codice malevolo per criptare dati elettronici o interrompere le operazioni del sistema informatico dell'Assicurato; o</li> <li>- utilizzare o divulgare qualsiasi dato che sia stato sottratto precedentemente da un sistema informatico o come parte di un evento descritto nel punto precedente;</li> </ul> </li> </ul> al fine di richiedere un pagamento di denaro e criptovalute all'Assicurato.   |
| <b>Fornitore di servizi</b>                        | Qualsiasi soggetto giuridico, non controllato dall'Assicurato ex art. 2359 del Codice Civile, che fornisce prodotti o servizi informatici necessari all'Assicurato in forza di un contratto.   |
| <b>Franchigia</b>                                  | L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.   |
| <b>Franchigia temporale</b>                        | Le ore di inattività/indisponibilità totale o parziale dei sistemi informatici o dei sistemi informatici dei fornitori che rimangono a carico dell'Assicurato.   |
| <b>Frodi telefoniche</b>                           | L'attività commessa da un terzo soggetto per accedere al sistema telefonico dell'Assicurato al fine di utilizzarlo per scopi non autorizzati.  |

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| Cotral S.p.A. | CYBER RISK | Presidenza<br>U.O. Risk Management<br>Assicurazioni e<br>Trasparenza |
|---------------|------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>Guerra</b>  | Guerra significa l'uso della forza fisica da parte di uno Stato sovrano contro un altro Stato sovrano (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno) o nell'ambito di una guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e/o presa di potere militare o usurpazione.   |
| <b>Guerra informatica</b>                                  | Per <b>Guerra Informatica</b> si intende qualsiasi atto dannoso, condotto o perpetrato utilizzando un <b>Sistema Informatico</b> (o una serie di atti dannosi correlati, ripetuti o continuati, condotti utilizzando uno o più <b>Sistemi Informatici</b> ), diretto contro uno o più <b>Sistemi Informatici</b> , commesso da, o sotto la direzione o il controllo di, uno Stato sovrano e che:<br>1. è condotto o perpetrato nell'ambito di una <b>Guerra</b> ; o<br>2. provoca un significativo impatto negativo su:<br>(i) il funzionamento di un altro Stato sovrano a causa dell'interruzione della disponibilità, della fornitura o dell'integrità di qualsiasi <b>Servizio Essenziale</b> in tale Stato sovrano; e/o<br>(ii) la sicurezza o la difesa di un altro Stato sovrano<br>Fermo restando che per <b>Guerra Informatica</b> non si intende l'effetto diretto o indiretto di tale/i atto/i dannoso/i che provochi un forte impatto pregiudizievole su uno Stato sovrano, come descritto nei punti 2.(i). e/o 2.(ii) di cui sopra, su un <b>Sistema Informatico</b> gestito da e posseduto o preso in leasing dal <b>Contraente</b> o da una <b>Società Controllata</b> o gestito da un <b>Fornitore di Servizi (Provider)</b> , che non sia fisicamente situato in uno Stato sovrano che abbia subito il significativo impatto negativo descritto ai punti 2.(i). e/o 2.(ii) di cui sopra. |
| <b>Incidente</b>   | Qualunque evento che determini l'attivazione delle coperture Danni Diretti.   |
| <b>Indennizzo</b>  | La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.   |
| <b>Informazione di Terzi</b>                               | Segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, metodi, prassi, informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, stime, registrazioni, report o altri tipi di informazioni di un terzo e che non siano di pubblico dominio.   |
| <b>Infrastruttura Digitale e Internet</b>                  | <b>Infrastruttura Digitale e Internet</b> significa i fornitori di Punti di Scambio Internet, i fornitori di servizi DNS ( <i>Domain Name System</i> - Sistema dei Nomi di Dominio), le autorità di certificazione (compresi i fornitori di servizi fiduciari), i fornitori di CDN ( <i>Content Delivery Network</i> - Rete per la distribuzione di contenuti), i server di temporizzazione (compresi gli stratum-1 e 2) e l' <b>Infrastruttura di Rete di Comunicazione Elettronica</b> utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supportano il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete.   |
| <b>Infrastruttura di Rete di Comunicazione Elettronica</b> | <b>Infrastruttura di Rete di Comunicazione Elettronica</b> significa;<br>1. sistemi o servizi di trasmissione e telecomunicazione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o su una capacità di amministrazione centralizzata;<br>2. apparecchiature di commutazione o instradamento; e<br>3. altre risorse, compresi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione di segnali via filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici nella misura in cui sono utilizzati per la trasmissione di segnali, le reti utilizzate per le trasmissioni radiofoniche e televisive e le reti televisive via cavo.  |
| <b>Infrastruttura dei Mercati Finanziari</b>               | <b>Infrastruttura dei Mercati Finanziari</b> significa le borse valori, le controparti centrali di compensazione ( <i>central counterparty clearing houses</i> ) e i depositi centrali di titoli.   |
| <b>Interessati</b>   | Le persone fisiche alle quali deve essere inviata (o almeno tentata) una notifica per violazione dei dati ai sensi della legge sulla notifica della violazione.   |
| <b>Istruzione fraudolenta</b>                              | Un'istruzione ricevuta per iscritto e fornita da un terzo, in formato elettronico o per via telefonica, al fine di trasferire, pagare o consegnare denaro o valori, il cui obiettivo è quello di fuorviare l'Assicurato nell'errata interpretazione di un fatto materiale in base al quale agisce in buona fede.<br><b>Tale definizione non include le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, da:</b><br>a) qualsiasi trasferimento di denaro, beni, informazioni o altro che non sia stato verificato con il richiedente, come previsto dalla procedura di controllo interno;<br>b) qualsiasi trasferimento di denaro, beni, informazioni o altro, attuato con il coinvolgimento di qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia autorizzato la procedura di controllo interno dell'Assicurato;<br>c) l'uso effettivo o presunto di carte di credito, debito, prepagate, altre carte per l'identificazione del cliente;   |

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>d) elaborazione o la mancata elaborazione di operazioni di accredito, controllo, addebito, addebito del numero d'identificazione personale, bonifico elettronico o pagamenti mobile per conti correnti commerciali;</p> <p>e) errori o omissioni di natura contabile o aritmetica, o il guasto, il malfunzionamento, l' inadeguatezza o la contraffazione di qualsiasi prodotto o servizio;</p> <p>f) qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi, o qualsivoglia perdita di qualsiasi natura tanto diretta che indiretta;</p> <p>g) qualsivoglia compenso o costo per assistenza legale;</p> <p>h) attività svolte per provare o stabilire l'esistenza di una istruzione fraudolenta.</p>   |
| <b>Legge sulla notifica della violazione</b> | Legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello, statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi Stato (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione agli interessati in caso di una violazione di dati personali.  |
| <b>Legge sulla Privacy</b>                   | Legge o normativa italiana - e in particolare, il Codice per la protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni nonché il D. Lgs. 101/2018 - o di derivazione comunitaria o dell'Unione Europea - e in particolare, il Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"), e ogni altro atto normativo relativo alla disciplina e all'attuazione della tutela dei dati personali e la privacy in qualsivoglia giurisdizione - legge o normativa straniera provinciale, locale o di altra autorità amministrativa di qualsivoglia Stato che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza o la sicurezza di dati personali.  |
| <b>Massimale</b>                             | La somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro e per ciascun periodo di assicurazione (compreso l'eventuale periodo di ultrattività).   |
| <b>Massimale aggregato</b>                   | La massima esposizione aggregata della Compagnia per periodo di assicurazione (compreso l'eventuale periodo di ultrattività), a copertura di tutte le perdite.   |
| <b>Merchant Services Agreement:</b>          | Accordo scritto tra l'Assicurato e una banca o un istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente o di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all' Assicurato di accettare versamenti attraverso carte di credito, debito, prepagate o altre tipologie di carte.   |
| <b>Operazione informatica</b>                | <p>L'utilizzo di un sistema informatico da parte di uno Stato, sotto la sua direzione o controllo, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interrompere, negare l'accesso o degradare la funzionalità di un sistema informatico; o</li> <li>• copiare, rimuovere, manipolare, negare l'accesso o distruggere informazioni in un sistema informatico.</li> </ul>   |
| <b>Pagamento dell'estorsione</b>             | Il trasferimento di denaro, valuta digitale o qualunque altro valore per far cessare un evento ransomware.   |
| <b>Perdita</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danni;</li> <li>• costi di difesa;</li> <li>• servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza; spese per investigazione;</li> <li>• costi, oneri e sanzioni PCI; costi per recupero dati;</li> <li>• perdite da interruzione dell'attività;</li> <li>• perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi; perdite da cyber estorsione.</li> </ul>  |
| <b>Perdita da Cyber estorsione</b>           | I. Parcelle e spese pagate, da e per conto dell'Assicurato, per consulenti sulla sicurezza con il previo consenso scritto della Compagnia, per evitare o far terminare un evento ransomware.   |
| <b>Perdita da interruzione di attività</b>   | <p>I. Perdita di profitto;</p> <p>II. spese per un esperto informatico;</p> <p>III. spese straordinarie effettivamente patite o sostenute durante il periodo di indennizzo come risultato diretto della effettiva interruzione di attività dell'Assicurato causata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una violazione della sicurezza</li> </ul> <p>e, a condizione che siano state acquistate anche le specifiche garanzie aggiuntive delle coperture Danni Diretti, da</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un difetto di sistema;</li> <li>• spegnimento volontario;</li> <li>• spegnimento obbligatorio.</li> </ul> <p>Tale definizione non include:</p> <p>a) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;</p> <p>b) costi per recupero dati;</p> <p>c) perdite da interruzione dell'attività del fornitore di servizi;</p> |



|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

|   |   |
|---|---|
|   | d) perdite derivanti da:<br>qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo; condizioni commerciali sfavorevoli;<br>variazioni dei valori di mercato od ogni altra perdita consequenziale.  |
| <b>Perdita da interruzione dell'attività del fornitore dei servizi:</b> | I. perdita di profitto,<br>II. spese straordinarie effettivamente patite o sostenute durante il periodo di indennizzo come risultato diretto della effettiva interruzione di attività dell'Assicurato causata da una violazione della sicurezza del fornitore di servizi o da un difetto di sistema del fornitore di servizi (in quanto acquistate le specifiche garanzie aggiuntive).<br>Tale definizione non include:<br>a) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;<br>b) costi per recupero dati;<br>c) perdite da interruzione dell'attività;<br>d) perdite derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo;</li> <li>• condizioni commerciali sfavorevoli;</li> <li>• variazioni dei valori di mercato od ogni altra perdita consequenziale.</li> </ul>   |
| <b>Perdita di profitto</b>  | le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), per necessità, durante il periodo di indennizzo   |
| <b>Periodo di assicurazione</b>   | Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'assicurazione indicate in polizza e, ogni qualvolta la polizza venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.  |
| <b>Periodo di indennizzo</b>  | Il periodo di tempo indicato in polizza che decorre dalla effettiva e necessaria interruzione o sospensione delle attività operative dell'Assicurato  |
| <b>Periodo di osservazione</b>  | Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione durante il quale l'Assicurato può dare comunicazione alla Compagnia di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata o circostanza manifestatasi per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferita a un atto dannoso o incidente avvenuto successivamente alla data di retroattività.   |
| <b>Periodo di ultrattività</b>  | Il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di assicurazione durante il quale l'Assicurato, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo indicato in polizza, può notificare alla Compagnia richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dopo la scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad atti dannosi commessi o incidenti avvenuti, o che si presuma siano stati commessi (o avvenuti), successivamente alla data di retroattività e prima della scadenza del periodo di assicurazione.   |
| <b>Privacy policy</b>   | Il documento operativo e procedurale adottato dall'Assicurato per l'adeguamento alla legge sulla privacy o i documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione e la correzione o il completamento e l'accesso a dati personali.  |
| <b>Polizza</b>  | Il documento che prova l'assicurazione  |
| <b>Premio</b>   | La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l'assicurazione.  |
| <b>Procedimento</b>   | Qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato da parte del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente italiano o estero competente derivante dall'uso improprio di dati personali o da qualsiasi altro aspetto relativo al controllo o al trattamento di dati personali.  |
| <b>Responsabilità media</b>   | Qualsiasi dei seguenti atti commessi direttamente, o per conto dell'Assicurato, nell'attività di creare, pubblicare, diffondere materiale media per il pubblico: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. diffamazione o ingiuria o calunnia in forma scritta o orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o al danneggiamento della reputazione di una persona fisica o giuridica;</li> <li>2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni false;</li> <li>3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;</li> <li>4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;</li> <li>5. violazione del copyright;</li> </ol> |

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

|   |   |
|---|---|
|   | 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;<br>7. concorrenza sleale, nel caso in cui sia connessa ai fatti di cui ai precedenti punti 5. o 6;<br>8. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici;<br>9. erroneo arresto o detenzione;<br>10. violazione o interferenza con qualsivoglia diritto di domicilio.  |
| <b>Richiesta di risarcimento</b>  | I. Qualsiasi azione civile, inclusa qualsivoglia istanza di mediazione, penale o amministrativa promossa contro l'Assicurato;<br>II. Qualsiasi richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato, per il pagamento di somme di denaro, obbligo di fare o la prestazione di servizi;<br>III. Qualsiasi richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato di adempiere all'obbligazione contrattuale di provvedere alla notifica di una violazione dei dati ai sensi della legge sulla notifica della violazione  |
| <b>Retroattività</b>  | Il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza dell'assicurazione, espressamente indicato in polizza, entro cui deve essere commesso o si presume sia avvenuto l'atto dannoso o l'incidente.   |
| <b>Scoperto</b>   | La parte di perdita, espressa in percentuale (%), che rimane a carico dell'Assicurato.  |
| <b>Service provider</b>   | Il soggetto individuato dalla Compagnia che, in caso di sinistro, fornisce all'Assicurato i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e la gestione dello stesso.  |
| <b>Servizio essenziale</b>  | Servizio Essenziale significa un servizio essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali di uno Stato sovrano, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le istituzioni finanziarie e le relative infrastrutture del mercato finanziario, i servizi di emergenza, i servizi sanitari, i servizi di pubblica utilità e/o i servizi essenziali per il mantenimento del settore alimentare, energetico e/o dei trasporti.   |
| <b>Servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza:</b> | I costi e i compensi incorsi per far fronte a una effettiva o sospetta violazione dei dati o violazione della sicurezza per le seguenti attività:<br>1. l'assistenza legale in favore dell'Assicurato per la valutazione degli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi della legge sulla notifica della violazione applicabile o del merchant services agreement;<br>2. l'assistenza da parte di un esperto di sicurezza informatica al fine di determinare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale violazione dei dati e di eliminarla o contenerla, ove tale violazione dei dati fosse ancora attiva sui sistemi informatici dell'Assicurato;<br>3. l'assistenza da parte di un PCI Forensic Investigator per accertare l'esistenza, la causa o lo scopo di un'attuale o potenziale violazione dei dati relativi a carte di credito/debito e la nomina di un esperto di sicurezza informatica che certifichi o fornisca assistenza per la certificazione della compliance PCI, previsto dal merchant services agreement;<br>4. la notifica agli interessati a seguito di una violazione dei dati;<br>5. la messa a disposizione di un call center per fornire informazioni agli interessati;<br>6. il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altro servizio offerti agli interessati potenzialmente coinvolti a causa della violazione dei dati;<br>7. i costi per pubbliche relazioni o gestione della crisi, che siano approvati preventivamente dalla Compagnia a propria discrezione, e che siano strettamente diretti a mitigare le perdite.<br>Tale definizione non comprende i salari o gli stipendi dell'Assicurato. |
| <b>Sicurezza informatica</b>  | I software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione è quella di evitare un:<br>1. accesso o utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici o dei sistemi informatici del fornitore di servizi;<br>2. un denial of service attack;<br>3. l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice malevolo;<br>4. la trasmissione di un codice malevolo dai sistemi informatici.<br>La sicurezza informatica comprende i software antivirus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.   |
| <b>Sinistro (per le coperture danni diretti)</b>  | L'incidente per cui sono prestate le coperture Danni Diretti.   |
| <b>Sinistro (per la copertura Responsabilità civile verso terzi):</b>                   | La richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato (Forma Claims Made).   |



|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Sistema informatico</b>                          | Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer (inclusi l' hardware e il software e relativi componenti interconnessi che facciano parte di un sistema di controllo industriale (ICS), di un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione dati (SCADA)), telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano gestiti e siano di proprietà dell'Assicurato oppure da questo noleggiati.   |
| <b>Sistema informatico del fornitore di servizi</b> | Qualsiasi computer e relativi dispositivi di input e output, software installati su tali computer telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano gestiti contrattualmente da un fornitore di servizi per somministrare servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali dispositivi.<br>La presente definizione non include l'hardware e il software e relativi componenti interconnessi che facciano parte di un sistema di controllo industriale (ICS), di un sistema di controllo di supervisione e di acquisizione dati (SCADA).  |
| <b>Società controllata</b>                          | Una società con sede legale nel mondo, eccetto negli USA e Canada e territori controllati, in cui l'Assicurato, alla data di sottoscrizione della presente assicurazione, direttamente o indirettamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• abbia il controllo della composizione dell'organo di amministrazione;</li> <li>• abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea;</li> <li>• detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto.</li> </ul> La definizione di società controllata comprende inoltre qualsiasi società costituita o acquisita dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione, che rispetti le caratteristiche sopra descritte nonché le seguenti ulteriori condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) non svolga attività nel settore dei servizi finanziari, bancari, creditizi, di investimenti, assicurativi, sanitari, casinò, giochi d'azzardo, amministrazione pubblica e difesa;</li> <li>2) il capitale sociale non sia detenuto, in tutto o in parte, da enti pubblici;</li> <li>3) abbia un fatturato totale non superiore al 10% del fatturato totale dell'Assicurato;</li> <li>4) non abbia alcun fatturato derivante dagli Stati Uniti d'America o dal Canada e non sia domiciliata in alcuno dei paesi in cui la relativa legislazione o normativa applicabile preveda l'obbligo di emissione di una assicurazione locale.</li> </ol> Qualora la società controllata, costituita o acquisita, non soddisfi le condizioni sopra, l'Assicurato può richiedere l'inclusione di tale società controllata nella presente assicurazione, fatto salvo il diritto della Compagnia di modificarne i termini e le condizioni. |
| <b>Sostanza inquinante</b>                          | Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica presente in natura o altrimenti generata, che sia irritante o contaminante; sono considerate sostanze inquinanti anche amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffa, spore, funghi, germi, esalazioni, sostanze acide o alcaline, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche o rifiuti (da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare).  |
| <b>Spegnimento obbligatorio</b>                     | Lo spegnimento o il deterioramento del sistema informatico dell'Assicurato da parte dello stesso per ottemperare ad un obbligo imposto da un'autorità di vigilanza o regolamentare in conseguenza di una violazione della sicurezza.  |
| <b>Spegnimento volontario</b>                       | Lo spegnimento volontario o il deterioramento del sistema informatico dell'Assicurato su iniziativa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• congiunta o disgiunta del Responsabile dei Sistemi Informatici (Chief Information Officer) e del Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (Chief Information Security Officer) dell'Assicurato che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nei rispettivi ruoli anche in altre società;</li> <li>• della società di consulenza informatica incaricata dall'Assicurato</li> </ul> in conseguenza di una violazione della sicurezza al fine di evitare o diminuire le perdite.  |
| <b>Spese di investigazione</b>                      | Le spese sostenute dall'Assicurato, previo consenso della Compagnia, per conferire incarico a un investigatore - abilitato all'esercizio di tale attività - per la ricerca di prove per l'individuazione dell'autore dell'atto illecito che abbia causato un evento coperto dalla presente assicurazione.   |
| <b>Spese per un esperto informatico</b>             | Le spese sostenute dall'Assicurato - previo consenso della Compagnia - per verificare la fonte o la causa di una perdita da interruzione dell'attività.   |

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Spese straordinarie</b>                | Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il periodo di indennizzo per minimizzare, ridurre o evitare una perdita di profitto, a condizione che tali spese siano superiori alle spese che avrebbe sostenuto l'Assicurato, qualora non ci fosse stata alcuna violazione della sicurezza, difetto di sistema, violazione della sicurezza del fornitore di servizi o difetto di sistema del fornitore di servizi.  |
| <b>Stato</b>                              | Uno Stato sovrano   |
| <b>Stato colpito</b>                      | Uno Stato in cui un'operazione cibernetica ha avuto un forte impatto negativo su: <ul style="list-style-type: none"> <li>il funzionamento di tale Stato a causa di un'interruzione della disponibilità, dell'integrità o della fornitura di un servizio essenziale in tale Stato; o</li> <li>la sicurezza o la difesa di tale Stato.</li> </ul>   |
| <b>Terrorismo informatico</b>             | Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o i sistemi informatici, o la minaccia esplicita di ricorso a tali attività, nell'intento di provocare danni e perseguire fini sociali, ideologici, religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi. In nessun caso costituiscono terrorismo informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi azione militare, guerra o operazione bellica.   |
| <b>Terzo</b>                              | Qualsiasi persona fisica, giuridica o associazione, diversa dall'Assicurato, dal Contraente e dalla Compagnia.  |
| <b>Trasferimento fraudolento di fondi</b> | La perdita di denaro o valori - depositati in un conto presso un istituto finanziario - che derivi da una istruzione fraudolenta verso tale istituto finanziario.<br>Tale definizione non include le perdite derivanti da: <ol style="list-style-type: none"> <li>qualsiasi atto ricompreso nella politica di antiriciclaggio e per la prevenzione dei reati societari dell'istituto finanziario;</li> <li>atto fraudolento, disonesto, criminoso o omissivo commesso, o coinvolgente una persona fisica rientrando nella definizione di Assicurato;</li> <li>qualsiasi perdita indiretta o consequenziale;</li> <li>danni punitivi, multe, ammende, penali o perdite di benefici fiscali;</li> <li>responsabilità nei confronti di terze parti, a eccezione dei danni direttamente connessi a un trasferimento fraudolento di fondi;</li> <li>costi e compensi per assistenza legale o quelli sostenuti per la dimostrazione o la prova del trasferimento fraudolento di fondi;</li> <li>furto, smarrimento, distruzione di, accesso non autorizzato a, o uso non autorizzato di informazioni confidenziali, incluso un PIN o un codice di sicurezza;</li> <li>qualsiasi manomissione, alterazione di strumenti di negoziazione, valori, documenti;</li> <li>qualsiasi provato (o presunto tale) utilizzo di carte di credito o debito, accesso a tali carte oppure utilizzo di informazioni contenute in tali carte.</li> </ol> |
| <b>Trasformazione societaria</b>          | Il caso in cui: <ol style="list-style-type: none"> <li>il Contraente modifica la propria forma societaria;</li> <li>il Contraente si fonde o viene incorporato in altra persona giuridica;</li> <li>il Contraente vende più del 90% del suo attivo a una persona fisica, a una persona giuridica o a un gruppo di persone fisiche o giuridiche che agiscono di concerto;</li> <li>una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, che agiscono di concerto, acquistano, direttamente o indirettamente, il controllo ex art. 2359 del Codice Civile del Contraente;</li> <li>il Contraente entra in una qualsiasi procedura di liquidazione volontaria, in una qualsiasi procedura concorsuale o para-concorsuale o conclude qualsiasi accordo, piano o altro patto con i creditori disciplinati, ratione temporis, dalla Legge Fallimentare, Regio Decreto 267/1942, e successive modifiche e integrazioni, o dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D. Lgs. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni, o legislazione vigente equivalente in qualsiasi giurisdizione</li> </ol>   |
| <b>Valori</b>                             | Strumenti negoziabili e non o contratti rappresentativi di denaro o beni immobili o mobili e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore.  |
| <b>Valuta digitale</b>                    | Valuta che: <ul style="list-style-type: none"> <li>necessita di tecniche di cifratura al fine di regolare la generazione di unità di valuta e verificarne il trasferimento;</li> <li>viene archiviata e trasferita in formato elettronico;</li> <li>opera indipendentemente da banche centrali o qualsiasi altra autorità.</li> </ul>   |
| <b>Vertice aziendale</b>                  | L'amministratore, il socio, il dirigente degli affari societari, il direttore generale, il direttore degli affari legali, il direttore finanziario, l'amministratore fiduciario o il risk manager, il Responsabile  |

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

|  |   |
|--|---|
|  | dei Sistemi Informatici (Chief Information Officer), il Responsabile della Sicurezza delle Informazioni (Chief Information Security Officer) dell'Assicurato e ogni altro individuo che ricopra funzioni equivalenti.   |
| <b>Violazione dei dati</b>                                 | Il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di dati personali o informazioni di terzi per i quali vige l'obbligo della conservazione e custodia in capo all'Assicurato o a un terzo sotto la responsabilità dell'Assicurato.   |
| <b>Violazione della sicurezza</b>                          | I. L'accesso o utilizzo non autorizzato del sistema informatico compreso quello derivante dal furto di una password;<br>II. un Denial of Service Attack;<br>III. il danneggiamento di sistemi informatici attraverso un codice malevolo o la trasmissione di un codice malevolo dai sistemi informatici.<br>Una serie continuata di violazioni della sicurezza, correlate o ripetute, dovranno essere considerate come un'unica violazione della sicurezza e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima di esse.  |
| <b>Violazione della sicurezza del fornitore di servizi</b> | I. L'accesso o utilizzo non autorizzato del sistema informatico del fornitore di servizi, compreso quello derivante dal furto di una password;<br>II. un Denial of Service Attack;<br>III. il danneggiamento di sistemi informatici del fornitore di servizi attraverso un codice malevolo o la trasmissione di un codice malevolo dai sistemi informatici.<br>Una serie continuata di violazioni della sicurezza del fornitore di servizi, correlate o ripetute, dovranno essere considerate come un'unica violazione della sicurezza del fornitore di servizi e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima di esse. |

#### **Art.1.2 - Descrizione dell'attività**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi derivanti all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
  - attribuite, consentite e delegate all'Ente Contraente,
- ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall'Assicurato, salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e ss.mm. ii..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

## 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### Art. 2.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga, ai medesimi patti e condizioni, BIENNALE.

### Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:

la prima rata di premio (annuale) entro 90 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di effetto;

1. le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 90 giorni dalle rispettive date di scadenza ;
2. le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 90 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
3. le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 90 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza<br/>U.O. Risk Management<br/>Assicurazioni e<br/>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 18 gennaio 2008 n.40 così come integrato dall'Art.1 della L. 26/04/2012 n.44 e smeì, il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino a definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la Revoca del provvedimento

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number).. Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail entro il termine di mora sopra riportato

#### **Art. 2.5 – Facoltà di recesso**

la Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto:

- dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 90 giorni. In tale evenienza la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;
- Ad ogni scadenza anniversaria con preavviso di 90 giorni;

#### **Art. 2.6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (posta elettronica, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

#### **Art. 2.8 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 2.9 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 2.10 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 2.11 – Regolazione del premio (ove convenuto)**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 2.12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 2.13- Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

#### **Art. 2.14 – Clausola broker**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono all'ATI MAG SpA/AON SpA il ruolo di cui alla legge relativamente alla assistenza e consulenza nella esecuzione delle conseguenti obbligazioni contrattuali, per tutto il tempo della durata, inclusi proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. La gestione operativa dei contratti verrà svolta dalla Società mandataria MAG SpA con sede legale in Roma, Via delle



|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

Tre Madonne 12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n.B000400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. (in seguito denominato anche Broker).

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.lgs 209/2005. Pertanto, il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari al 7%, applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

#### **Art. 2.15 – Validità territoriale**

L'assicurazione è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi USA, Canada, Mexico.

#### **Art. 2.16 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società Assicuratrice, la Società di Brokeraggio, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n.0 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice il Identificativo di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n.0 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

#### **Art. 2.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 2.18 - Trattamento dei dati**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 2.19 – Revisione del prezzo**

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Il costo del Servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice, rilevati annualmente dall'ISTAT (a seguire, anche «Indici di Riferimento»).

Il Contraente monitorerà l'andamento dei predetti Indici di Riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla Contraente, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza<br/>U.O. Risk Management<br/>Assicurazioni e<br/>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli Indici di Riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.

In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3. del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la Contraente provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP, contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione, all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.

#### **Art. 2.20 - Sanction Limitation and Exclusion Clause - Clausola di limitazione ed esclusione di attività soggette a Sanzioni**

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### **Sezione 3**

#### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

##### **Art. 3.1. - Disciplina della responsabilità**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

##### **Art. 3.2 – Oggetto dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, nel limite del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di:

- 1) violazione dei dati;
- 2) violazione della sicurezza;
- 3) inosservanza della legge sulla notifica della violazione;
- 4) violazione da parte dell'Assicurato della privacy policy dalla quale derivi una violazione della legge sulla privacy, compresa la raccolta illecita non intenzionale da parte dell'Assicurato di dati personali;

posta in essere dall'Assicurato o comunque accaduta durante il periodo di assicurazione o di retroattività

##### **Art. 3.3 – Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per tutti i danni che quest'ultimo è tenuto a corrispondere per responsabilità connesse a richieste di risarcimento per responsabilità media, presentate per la prima

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza<br/>U.O. Risk Management<br/>Assicurazioni e<br/>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5

#### **Art. 3.4 – Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")**

L'assicurazione è prestata in forma "claims made".

Sono, pertanto, comprese in garanzia le richieste di risarcimento:

- ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, durante il periodo di osservazione o durante il periodo di ultrattività;
- denunciate dall'Assicurato alla Compagnia durante il periodo di assicurazione, durante il periodo di osservazione o durante il periodo di ultrattività

#### **Art. 3.5 – Validità temporale delle Copertura Danni diretti ("loss occurrence")**

L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss occurrence", ossia secondo lo schema tipico previsto dall'art. 1917, comma 1, del Codice Civile, a copertura degli incidenti accaduti durante il periodo di assicurazione, o dopo la data di retroattività, o comunque scoperti durante il periodo di assicurazione, e denunciati ai sensi di polizza e di legge.

#### **Art. 3.6 – Soggetti non considerati terzi**

Ai fini dell'assicurazione di Responsabilità civile, non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. nonché gli amministratori delle medesime;
- d) i dipendenti, i collaboratori e i praticanti dell'Assicurato;
- e) le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

#### **Art. 3.7 - Franchigia**

La Compagnia risponde unicamente per i danni che superano l'ammontare della franchigia.(vedi successiva Sezione 5)

L'importo della franchigia indicata in polizza si applica separatamente a ogni atto dannoso da cui derivi una richiesta di risarcimento. Qualora una richiesta di risarcimento sia soggetta a più di una franchigia, si applica la franchigia più elevata.

#### **Art. 3.8 – Esclusioni**

Sono escluse le perdite derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) danneggiamento di cose;
- b) lesioni personali. L'esclusione non si applica in caso di trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica derivanti da fatti espressamente rientranti nella garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy o in quella aggiuntiva Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria, qualora acquistata dal Contraente;
- c) errore professionale nello svolgimento dell'attività;
- d) effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza;
- e) atto doloso, disonesto o fraudolento. L' esclusione non opera in relazione ad atti dolosi dei dipendenti o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- f) perdita di profitti futuri e lucro cessante, restituzioni da parte dell'Assicurato, o spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica;

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

- g) rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
- h) richieste di risarcimento per danni punitivi o esemplari, tasse e imposte, perdita di benefici fiscali, multe o sanzioni di qualunque natura inflitte direttamente all'Assicurato, salari, compensi, indennità, oppure qualsiasi altra voce non assicurabile secondo la legislazione che governa la presente assicurazione;
- i) sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'Assicurato o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo contrattuale stabilito o previsto;
- j) violazione o mancata registrazione di brevetti;
- k) violazione o appropriazione illecita da parte dell'Assicurato di diritti d'autore, segni distintivi, marchi di fabbrica o altre proprietà intellettuali di un terzo. L'esclusione non si applica agli atti dannosi di cui alla garanzia aggiuntiva Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria, qualora acquistata dal Contraente;
- l) trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;
- m) guerra, dichiarata o non dichiarata, incidenti dovuti a ordigni di guerra o da guerra informatica, nonché ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti. L'esclusione non si applica agli atti di terrorismo informatico;
- n) effettive o presunte violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- o) guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell'Assicurato. L'esclusione non si applica ai fornitori di servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l'Assicurato;
- p) eventi naturali e atmosferici quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fenomeno elettrico, grandine, tempeste, trombe d'aria, frane, uragani, smottamenti, inondazioni, valanghe, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste elettromagnetiche;
- q) danni materiali, intendendo qualunque distruzione, deterioramento, perdita o scomparsa di proprietà, inclusi i sistemi informatici, diverse dai dati, incluse le conseguenze dirette ed indirette; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono escluse le perdite causate da, dispersione d'acqua, furto o incendio dei sistemi informatici.
- r) reale, presunta o minacciata presenza, scarica, dispersione, liberazione o migrazione di sostanze inquinanti, oppure qualsiasi richiesta volta a:
  - 1) ottenere l'esame, il controllo, la rimozione, la pulizia, la bonifica, il contenimento, il trattamento, la decontaminazione o la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, oppure
  - 2) reagire e valutare gli effetti delle sostanze inquinanti;
- s) stato di insolvenza dell'Assicurato oppure trasformazione societaria;
- t) richieste di risarcimento presentate prima della data di decorrenza della presente assicurazione oppure traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente assicurazione, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una richiesta di risarcimento;
- u) richieste di risarcimento:
  - 1) presentate o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
  - 2) finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza<br/>U.O. Risk Management<br/>Assicurazioni e<br/>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

- 3) basate sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti;
- v) richieste di risarcimento per le perdite patrimoniali derivanti da qualsiasi impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, altro obbligo volontariamente assunto, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia o obbligo. L'esclusione non si applica:
- 1) con riferimento alla garanzia per Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy per violazione dei dati, per gli obblighi dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei dati personali di terzi o di informazioni di terzi;
  - 2) costi, oneri e sanzioni PCI, qualora la garanzia aggiuntiva sia acquistata dal Contraente;
  - 3) in relazione a plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee della definizione responsabilità media;
- w) richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi effettiva o asserita raccolta non autorizzata, irregolare di dati personali dell'Assicurato o tramite il suo consenso. L'esclusione non si applica alle richieste di risarcimento di cui alla garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy;
- x) richieste di risarcimento derivanti da qualsiasi effettiva o presunta:
- 1) trasmissione o pubblicazione non richiesta di e-mail, messaggistica istantanea, spamming, messaggi di testo, fax, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni;
  - 2) illecita attività di telepromozione; o
  - 3) attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video;
- y) richieste di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati nei confronti di uno o più Assicurati.
- L'esclusione non si applica alle richieste di risarcimento per violazione dei dati, violazione della sicurezza o inosservanza della legge sulla notifica della violazione rientranti nella garanzia Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy azionate da una persona fisica che non faccia parte del vertice aziendale dell'Assicurato, che a questi fini è considerato terzo;
- z) trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo. L'assicurazione non copre:
- aa) perdite, responsabilità, costi o spese di qualsiasi tipo, derivanti:
- 1) direttamente o indirettamente da una guerra;
  - 2) da un'operazione informatica effettuata nell'ambito di una guerra o della preparazione immediata di una guerra;
  - 3) da un'operazione informatica che fa sì che uno Stato diventi uno Stato colpito.
- L'esclusione di cui alla lettera aa.3) non si applica all'effetto diretto o indiretto di un'operazione informatica su un sistema informatico utilizzato dall'Assicurato o da un fornitore di servizi che non si trova fisicamente in uno Stato colpito, ma che viene colpito da un'operazione informatica.
- bb) l'attribuzione di un'operazione informatica ad uno Stato.
- Fermo restando l'onere della prova della Compagnia nel determinare l'attribuzione di un'operazione informatica ad uno Stato, l'Assicurato e la Compagnia prenderanno in considerazione le prove oggettivamente ragionevoli di cui dispongono. Ciò può includere l'attribuzione formale o ufficiale da parte del governo dello Stato in cui si trova fisicamente il sistema informatico interessato dall'operazione informatica a un altro Stato o a coloro che agiscono sotto la sua direzione o sotto il suo controllo.
- cc) Si intendono infine esclusi perdite, costi, danni o spese, di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente, da o in connessione con una vulnerabilità nota, se non è stato installato, entro 30 giorni dal suo rilascio, l'aggiornamento di sicurezza messo a disposizione dalla società licenziante il software affetto da tale vulnerabilità.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE APPLICATE ALLA ESTENSIONE DI GARANZIA 3.8 punto 1.



|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

- dd) qualsivoglia costo o spesa in carico all'Assicurato per aggiornare, sostituire o migliorare dati o sistemi informatici a un livello superiore rispetto a quello precedente all'evento assicurato;
- ee) pretese connesse a perdite, trasferimenti - anche elettronici - o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo.

### **Art. 3.9 - Estensioni di garanzia**

1. SERVIZI PER LA GESTIONE DI UNA VIOLAZIONE DEI DATI E VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA: La Compagnia si impegna a offrire all'Assicurato i servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza, conseguenti a una violazione di dati o a una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione;
2. COSTI PER RECUPERO DATI: La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per tutti i costi per recupero dati che siano conseguenza diretta di una violazione dei dati e di una violazione della sicurezza scoperte dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 5
3. COSTI DI ISTRUTTORIA: La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per i costi connessi ad un procedimento instaurato per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di assicurazione per una violazione di dati o per una violazione della sicurezza.;
4. SPESE PER INVESTIGAZIONE: La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per qualsivoglia spesa inerente alle spese per investigazione in relazione a incidenti rientranti nella presente copertura.;
5. DANNI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ: La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione dell'attività che siano diretta conseguenza di una violazione della sicurezza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.
6. DANNI DA INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ – VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DEL FORNITORE DI SERVIZI: La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di una violazione della sicurezza del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione; L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss occurrence", ossia secondo lo schema tipico previsto dall'art. 1917, comma 1, del Codice Civile, a copertura degli incidenti accaduti durante il periodo di assicurazione, o dopo la data di retroattività, o comunque scoperti durante il periodo di assicurazione, e denunciati ai sensi di polizza e di legge.
7. DANNI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ- DIFETTO DI SISTEMA: La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione dell'attività che siano diretta conseguenza di un difetto di sistema di cui l'Assicurato venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione.
8. DANNI DA INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ – VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA DEL FORNITORE DI SERVIZI: La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da interruzione di attività del fornitore di servizi che l'Assicurato subisca come risultato diretto di una difetto di sistema del fornitore di servizi di cui venga a conoscenza, per la prima volta, durante il periodo di assicurazione;
9. CYBER ESTORSIONE: La Compagnia tiene indenne l'Assicurato per le perdite da cyber-estorsione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di un evento ransomware di cui sia venuto a conoscenza per la prima volta durante il periodo di assicurazione. L'assicurazione è prestata secondo il meccanismo "loss occurrence", ossia secondo lo schema tipico previsto dall'art. 1917, comma 1, del Codice Civile, a copertura degli incidenti accaduti durante il periodo di assicurazione, o dopo la data di retroattività, o comunque scoperti durante il periodo di assicurazione, e denunciati ai sensi di polizza e di legge.

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

Si precisa che in ogni caso l'assicuratore non sarà tenuto in nessun modo a pagare il prezzo del riscatto.

10. E-CRIME: A parziale deroga della lettera z) dell'art. "Esclusioni", la Compagnia tiene indenne l'Assicurato per qualsivoglia danno patrimoniale diretto derivante da:

- Istruzioni fraudolente
- Trasferimento fraudolento di fondi
- Frodi telefoniche

#### **Art. 3.10. - Circostanze**

L'Assicurato deve notificare alla Compagnia le circostanze di cui venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione relative ad atti dannosi o incidenti avvenuti durante il periodo di assicurazione o di retroattività.

L'assicurazione copre i sinistri avanzati dopo la scadenza del periodo di assicurazione o del periodo di osservazione attribuibili alle circostanze di cui sopra. Si precisa che la denuncia di tali sinistri si considera come temporalmente avvenuta nel momento in cui la circostanza è stata notificata alla Compagnia. Pertanto, sono applicate le condizioni di assicurazione in vigore a quel tempo e il residuo del massimale spettante in tale periodo di assicurazione.

#### **Art. 3.11. - Periodo di osservazione**

Nel caso in cui, alla scadenza del periodo di assicurazione, il Contraente o la Compagnia non rinnovi l'assicurazione per l'annualità successiva, è concesso automaticamente - e senza pagamento di un premio aggiuntivo - un periodo di osservazione di 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di assicurazione..

#### **Art. 3.12. - Periodo di ultrattività per cessazione del contratto**

Il Contraente, in caso di mancato rinnovo dell'assicurazione per l'annualità successiva, alla scadenza del periodo di assicurazione, in alternativa al periodo di osservazione e dietro il pagamento di un premio aggiuntivo, ha la facoltà di richiedere alla Compagnia un periodo di ultrattività con effetto dalla data di scadenza del periodo di assicurazione, come indicato in polizza.

La richiesta deve essere inviata all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Compagnia entro 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione.

L'assicurazione, durante il periodo di ultrattività, opera esclusivamente per le richieste di risarcimento avanzate all'Assicurato durante tale periodo e relative ad atti dannosi commessi prima della scadenza del periodo di assicurazione.

L'acquisto del periodo di ultrattività non comporta alcun aumento dei massimali o del massimale aggregato previsto dalla presente polizza.

Il periodo di ultrattività cessa, con effetto immediato, nel caso in cui il Contraente stipuli un contratto di assicurazione per i medesimi rischi presso un diverso assicuratore. In tal caso il premio già versato s'intende interamente goduto.

Il periodo di ultrattività non può essere concesso nel caso in cui il Contraente sia coinvolto in una trasformazione societaria.

#### **Art. 3.13. - Vulnerabilità note – sottolimiti per inosservanza dell'obbligo di mitigazione**

Durante il periodo di assicurazione, la Compagnia si riserva di sottoporre il perimetro del sistema informatico dell'Assicurato a verifiche periodiche attraverso strumenti non invasivi che consentono di individuare eventuali vulnerabilità o errate configurazioni che potrebbero essere utilizzate come potenziale punto d'accesso per attacchi informatici. In caso di esito positivo del controllo, le stesse vengono comunicate tempestivamente all'Assicurato.

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza<br/>U.O. Risk Management<br/>Assicurazioni e<br/>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

Entro 45 giorni dalla suddetta comunicazione l'Assicurato deve adottare idonee e adeguate contromisure per risolvere la vulnerabilità della sicurezza informatica, correggere le configurazioni, migliorare la funzionalità e ottimizzare le prestazioni (ad esempio: applicare le patch, effettuare l'aggiornamento del software, chiudere eventuali porte esposte/aperte, riconfigurare il firewall).

In caso di inosservanza di tale obbligo, il massimale di polizza per perdite conseguenti o derivanti dallo sfruttamento di tali vulnerabilità o errate configurazioni si intenderà così sottolimitato:

- al 50% decorsi 45 giorni
- al 25% decorsi 90 giorni
- al 10% decorsi 180 giorni

|  |
|--|
| <b>Sezione 4</b><br><b>NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI</b> |
|--|

#### **Art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente o l'Assicurato, al fine di garantire la piena operatività della polizza, deve dare immediata comunicazione alla Compagnia di:

- a) ogni reale o sospetto incidente;
- b) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata durante il periodo di assicurazione, durante il periodo di osservazione o durante il periodo di ultrattività;
- c) qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza durante il periodo di assicurazione, chiamando il Contact Center del Service Provider al numero xxxxxx per le chiamate dall'Italia e + xxxxxx per le chiamate dall'estero disponibile 24h/24

La denuncia del sinistro deve essere anche effettuata a mezzo raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:

se all'Intermediario, agli indirizzi indicati nella copertina di Polizza;

se alla Compagnia: xxxxxxxxxxxx, xxxxx; PEC xxxxxxxx.

Si precisa che la denuncia deve contenere:

- informazioni sugli eventi;
- nome della controparte e quantificazione indicativa del danno se disponibili;
- natura dell'attuale o presunto atto dannoso commesso o incidente occorso..

L'inosservanza di tali obblighi può comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.

#### **Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:**

- a) in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno degli assicuratori stessi;
- b) rispettare tutte le raccomandazioni fornite dal Service Provider e dalla Compagnia;
- c) fornire la massima collaborazione nelle indagini, nella difesa e nella definizione del sinistro;
- d) informare tempestivamente il Service Provider qualora intenda incaricare professionisti di propria fiducia, indicandone i riferimenti; nel corso della gestione dell'incidente, la Compagnia potrebbe voler affiancare tali professionisti con consulenti di propria fiducia;
- e) astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità della richiesta di risarcimento oppure sostenere costi e spese senza il consenso scritto della Compagnia;
- f) astenersi dal pregiudicare la posizione della Compagnia o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa.

Si precisa infine che nel corso della gestione dell'incidente, il Service Provider o la Compagnia può coinvolgere figure specializzate rispetto alla criticità dell'incidente stesso. In caso di violazione della legge sulla privacy, la Compagnia mette a disposizione il Data Breach Manager per offrire al Contraente o all'Assicurato i servizi di consulenza e assistenza legale per la valutazione dell'impatto privacy. Nel rispetto della lettera d) sopra, il Contraente o l'Assicurato può sempre coinvolgere

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza<br/>U.O. Risk Management<br/>Assicurazioni e<br/>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

analoghi professionisti di propria fiducia dandone preventiva informativa alla Compagnia, per il tramite del Service Provider, presentando dettagliato preventivo scritto dei compensi e costi proposti da tali professionisti per l'esecuzione dell'incarico.

I costi per i professionisti incaricati devono essere anticipati dal Contraente e sono rimborsati successivamente dalla Compagnia.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Qualora risulti che il Contraente o l'Assicurato abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, lo stesso decade da qualsiasi diritto all'indennizzo ai sensi di polizza

#### **Art. 4.2 – Obblighi in caso di evento Ransomware**

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- garantire in ogni momento che l'esistenza della presente assicurazione per perdite da cyber-estorsione sia mantenuta strettamente confidenziale;
- compiere, anche con il supporto del Service Provider, ogni ragionevole sforzo per verificare che l'evento ransomware non costituisca un falso allarme o non sia attendibile;
- assumere, anche con il supporto del Service Provider, tutte le misure ragionevoli e pratiche al fine di evitare o limitare l'esecuzione di un pagamento dell'estorsione;
- essere in grado di dimostrare che il pagamento dell'estorsione venga effettuato sotto minaccia o costrizione. L'inosservanza di tali obblighi comporta:

- la perdita totale del diritto all'indennizzo;
- la facoltà per la Compagnia di risoluzione automatica dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del premio.

La Compagnia può, altresì, recedere dalla copertura prevista per le perdite da cyber estorsione con 10 giorni di preavviso scritto all'Assicurato qualora l'esistenza dell'assicurazione per perdite da cyber estorsione diventasse di pubblico dominio o venisse rivelata al soggetto che abbia volontariamente causato o perpetrato un evento ransomware. In ogni caso, la copertura per un pagamento dell'estorsione non opera qualora l'autore dell'evento ransomware sia a conoscenza della stessa.

L'Assicurato autorizza sin d'ora la Compagnia o i suoi rappresentanti a segnalare qualsiasi evento ransomware alla Polizia Postale o ad altre autorità pubbliche competenti. L'Assicurato si impegna a sottoscrivere qualsiasi delega o procura e a compiere qualsiasi ulteriore formalità ragionevolmente richiesta dalla Compagnia a tal fine, e a prestare ogni possibile collaborazione alle indagini e verifiche. In caso di inadempimento del Contraente o dell'Assicurato alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto della Compagnia alla restituzione degli indennizzi eventualmente già corrisposti.

#### **Art. 4.3 Esagerazione dolosa del danno- Clausola risolutiva espressa**

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da:

- presentare una richiesta di risarcimento falsa o fraudolenta;
- rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno;
- dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- presentare documenti falsi;
- occultare prove;
- agevolare gli intenti fraudolenti di terzi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta:

- la perdita totale del diritto all'indennizzo;
- la facoltà per la Compagnia di dichiarare la risoluzione automatica dell'assicurazione ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del premio.

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

In caso di inadempimento del Contraente o dell'Assicurato alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto della Compagnia alla restituzione degli indennizzi eventualmente già corrisposti.

#### **Art. 4.4 Gestione delle vertenze e costi di difesa**

La Compagnia può assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.

La Compagnia assume la gestione delle vertenze se e fino a quando ne ha interesse.

Sono a carico della Compagnia i costi di difesa sostenuti per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, i costi di difesa vengono ripartiti fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile.

La Compagnia non riconosce i costi di difesa sostenuti dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati o concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Compagnia lo richieda. La Compagnia ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

L'Assicurato, dietro preventivo consenso scritto della Compagnia, può arrivare a una definizione bonaria del sinistro mediante una transazione.

La transazione è raccomandata dalla Compagnia se l'importo risulta proporzionato e adeguato considerando tutte le condizioni, nonché considerando il possibile esito del procedimento giudiziale, instaurato o instaurando. Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire a una transazione raccomandata dalla Compagnia e scelga di continuare la vertenza, l'obbligo di pagamento dell'indennizzo della Compagnia sarà limitato all'importo raccomandato, inclusi i costi di difesa maturati e coperti fino alla data del rifiuto dell'Assicurato. Qualora, all'esito della vertenza, l'Assicurato ottenga un risultato nel complesso più favorevole rispetto a quello raccomandato per la transazione dalla Compagnia, quest'ultima rimborsa all'Assicurato anche i costi di difesa sostenuti dall'Assicurato a partire dalla raccomandazione.

Qualora la richiesta di risarcimento o parte di essa non dovesse rientrare nell'operatività dell'assicurazione, i costi di difesa pagati dalla Compagnia devono essere rimborsati a quest'ultima.

#### **Art. 4.5 – Determinazione della perdita liquidabile**

La Compagnia determina la perdita liquidabile nel seguente modo:

- 1) viene calcolata la perdita complessiva sofferta dall'Assicurato;
- 2) vengono applicati eventuali franchigie, franchigie temporali e scoperti. Qualora la perdita sia soggetta all'applicazione contestuale di franchigie, franchigie temporali e scoperti, gli stessi vengono applicati nel seguente ordine:
  - franchigia temporale (da applicarsi sulla sola quota parte di perdita relativa alle coperture per cui è prevista);
  - scoperto;
  - franchigia.
- 3) vengono, infine, applicati gli eventuali limiti di indennizzo, se previsti.

#### **Art. 4.6 - Sinistri in serie**

In caso di più sinistri riconducibili al medesimo atto dannoso o a una serie di atti dannosi correlati, ripetuti o continuati e che abbia coinvolto più soggetti danneggiati, tali sinistri sono considerati come un unico sinistro soggetto a un unico massimale e un'unica franchigia.

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| Cotral S.p.A. | CYBER RISK | Presidenza<br>U.O. Risk Management<br>Assicurazioni e<br>Trasparenza |
|---------------|------------|--|

Pertanto, in tali casi, la data in cui l'Assicurato comunica alla Compagnia di aver ricevuto la prima richiesta di risarcimento è considerata come la data di denuncia applicabile a tutte le richieste di risarcimento successive, anche per quelle presentate dopo la cessazione dell'assicurazione

#### Art. 4.7 – Pagamento dell'indennizzo

Verificate l'operatività dell'assicurazione e determinato l'indennizzo dovuto per il sinistro, la Compagnia si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati

#### Art. 4.8 – Surrogazione

La Compagnia che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell' art. 1916 del Codice Civile.

L'Assicurato deve cooperare e fare tutto ciò che è necessario per aiutare la Compagnia a esercitare tali diritti e rimedi.

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Sezione 5</b><br/><b>MASSIMALI- SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO–DISPOSIZIONI FINALI</b></p> |
|--|

#### Art. 5.1 Massimale assicurato e Retroattività

##### Massimale di Polizza

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del sotto riportato massimale:

Euro 3.000.000,00 per sinistro e in aggregato annuo

Il massimale indicato in polizza costituisce la massima somma indennizzabile dalla Compagnia, per una o più garanzie prestate in relazione a ciascun sinistro, in base alla presente assicurazione. I limiti pattuiti sono parte del massimale e non in aggiunta a esso. La presenza di più Assicurati nella presente assicurazione non aumenta l'esposizione totale della Compagnia.

Il massimale aggregato costituisce la massima esposizione della Compagnia per periodo di assicurazione a copertura di tutte le perdite.

**Retroattività:** Illimitata

#### Art. 5.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i limiti generali INDICATI NEI MASSIMALI ASSICURATI e che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 10.000,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sotto-riportati.

Si conviene che per le singole garanzie sotto-riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

| Rif.<br>Sez. 3 | Garanzia   | Sottolimiti per sinistro e in<br>aggregato annuo | Franchigia per sinistro |
|----------------|--|--|-------------------------|
|                | RESPONSABILITÀ PER LA<br>SICUREZZA DELLE<br>INFORMAZIONI E PRIVACY | € 2.000.000,00                                   | € 10.000,00             |
| 3.3            | Responsabilità per l'attività<br>multimediale e pubblicitaria      | € 2.000.000,00                                   | € 10.000,00             |



|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza<br/>U.O. Risk Management<br/>Assicurazioni e<br/>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

|                 |  |                            |                               |
|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 3.9<br>punto 1  | servizi per la gestione di una violazione dei dati e violazione della sicurezza                    | 48 ore max. € 2.000.000,00 | Nessuna franchigia            |
| 3.9<br>punto 2  | Costi per recupero dati  | € 2.000.000,00             | € 10.000,00                   |
| 3.9<br>punto 3  | Costi di istruttoria   | € 2.000.000,00             | € 10.000,00                   |
| 3.9<br>punto 4  | Spese per investigazione   | € 2.000.000,00             | € 10.000,00                   |
| 3.9<br>punto 5  | Danni relativi all'interruzione della propria attività – violazione della sicurezza                | € 2.000.000,00             | 12 ore min. € 10.000,00       |
| 3.9<br>punto 6  | Danni da interruzione della propria attività – violazione della sicurezza del fornitore di servizi | € 2.000.000,00             | 12 ore min. € 10.000,00       |
| 3.9<br>punto 7  | Danni relativi all'interruzione della propria attività – difetto di sistema                        | € 2.000.000,00             | 12 ore min. € 10.000,00       |
| 3.9<br>punto 8  | Danni da interruzione della propria attività - difetto di sistema del fornitore di servizi         | € 2.000.000,00             | 12 ore min. € 10.000,00       |
| 3.9<br>punto 9  | Cyber Estorsione   | € 2.000.000,00             | € 10.000,00                   |
| 3.9<br>punto 10 | E-Crime  | € 400.000,00               | Scoperto 10% min. € 10.000,00 |

### Art. 5.3– Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

### Norme comuni

Art.2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art.2.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Art.2.3 - Decorrenza dell'assicurazione

Art.2.5 - Facoltà di recesso

Art.2.9 - Foro competente

Art.2.21 - Sanction Limitation and Exclusion Clause

### Copertura Responsabilità civile verso terzi

Art.3.4 - Validità temporale della garanzia Responsabilità civile verso terzi (clausola "claims made")

Art.3.5 - Soggetti non considerati terzi

|                      |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| <i>Cotral S.p.A.</i> | <i>CYBER RISK</i> | <i>Presidenza</i><br><i>U.O. Risk Management</i><br><i>Assicurazioni e</i><br><i>Trasparenza</i> |
|----------------------|-------------------|--|

Art.3.6 - Franchigia

Art.3.7 - Esclusioni

Art.3.9 - Circostanze

Art.4.6 - Sinistri in serie

Art.5.1 - Massimali

**Danni Diretti - Gestione dell'incidente**

Art.3.12 - Vulnerabilità note – sottolimiti per inosservanza dell'obbligo di mitigazione

La Società

Il Contraente

---

---